

TI_GERICHTE 35.2018.127 vom 28. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2018.127

FR: TI_GERICHTE 35.2018.127 du 28 mars 2019

IT: TI_GERICHTE 35.2018.127 del 28 marzo 2019

Regeste

Diritto dell'assicuratore di pretendere la restituzione da parte della vedova dell'assicurato delle prestazioni di rendita pagate dopo morte di quest'ultimo. Rinvio atti per chiarire preliminarmente aspetti di diritto successorio (e stabilire contro chi deve essere fatto valere credito rest.)

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. Con la decisione impugnata, l'istituto assicuratore convenuto ha sospeso la trattazione dell'opposizione interposta da RI 1 contro la decisione formale del 17 ottobre 2018, nell'attesa di conoscere l'esito del ricorso (a quel momento) ancora pendente dinanzi al Tribunale federale (cfr. doc. 237, p. 3: "La CO 1 tiene in sospenso la domanda di rimborso nell'attesa dell'esito del ricorso."). Al riguardo, va osservato che l'esito del ricorso federale era in effetti suscettibile d'influenzare la procedura di restituzione delle prestazioni di rendita in quanto, in quella sede, litigioso era il grado d'invalidità di _____ (†) e, quindi, pure l'entità della rendita spettantegli a contare dal 1° ottobre 2016. Stante ciò, l'amministrazione ha correttamente dichiarato prematura la decisione formale del 17 ottobre 2018, rinunciando però, altrettanto legittimamente, ad annullarla per economia processuale. Tuttavia, secondo il TCA, la sospensione della procedura di opposizione (nell'attesa che l'Alta Corte emanasse il proprio giudizio) non avrebbe dovuto prendere la forma di una decisione su opposizione ma bensì quella di una decisione incidentale, direttamente impugnabile con ricorso in forza dell'art. 52 cpv. 1 seconda frase LPG (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., n. 47 ad art. 52: "Als Beispiele von Zwischenverfügungen zu nennen sind Entscheide betreffend Akteneinsicht, Sistierung, Ausstand, unentgeltliche Rechtsvertretung bzw. Anordnung eines (medizinischen) Gutachtens (zu Letzterem ATSG-Kommentar, Art. 44 N 27) oder Massnahmen im Zusammenhang mit der Sachverhaltsabklärung (vgl. Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, N 1532).") – il corsivo è del redattore). Sia come sia, considerato che l'oggetto litigioso risulta chiaramente definito, che l'CO 1 ha precisato che, qualora il ricorso fosse stato respinto dal TF, il contenuto della decisione

formale del 17 ottobre 2018 sarebbe stato confermato in sede di opposizione (cfr. doc. 237, p. 3) e che nel frattempo è pervenuta la pronunzia federale (doc. V 1), questa Corte, per ragioni di economia processuale, entra nel merito della vertenza. Si tratta quindi di esaminare se l'istituto assicuratore convenuto era legittimato a pretendere da RI 1 la restituzione dell'importo di fr. 4'721.10, corrispondente alle prestazioni di rendita pagate durante i mesi da maggio a ottobre 2018, dunque posteriormente al decesso dell'assicurato, oppure no. 2.3. Secondo l'art. 19 cpv. 2 LAINF, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte dell'assicurato. L'art. 19 cpv. 3 LPGA recita che le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in anticipo per tutto il mese civile (al riguardo, si veda KOSS – Hürzeler/Kieser, Art. 19 UVG, N. 51). Nel caso di specie, il decesso di _____ (†) è avvenuto in data 14 aprile 2018 (cfr. il certificato di morte di cui al doc. 235, p. 4), cosicché, in virtù del combinato disposto degli artt. 19 cpv. 2 LAINF e 19 cpv. 3 LPGA, il diritto alla rendita d'invalidità si è estinto con la fine del mese di aprile 2018. Alla luce di quanto precede, occorre dunque concludere che le prestazioni di rendita pagate ulteriormente dall'CO 1 – concretamente durante i mesi da maggio a ottobre 2018 (aspetto non contestato) –, lo sono state indebitamente. A questo punto si tratta di stabilire se l'importo di fr. 4'721.10 debba o meno essere restituito all'amministrazione. 2.4. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA presuppone ancora oggi, conformemente alla giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 47 cpv. 1 LAVS o all'art. 95 LADI (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.1, DTF 126 V 23 consid. 4b, D TF 122 V 21 consid. 3a, DTF 122 V 368 consid. 3), che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione processuale della decisione - formale oppure informale - con la quale sono state corrisposte le prestazioni in questione (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2 in fine) . In questo contesto, è inoltre utile segnalare che il Tribunale federale ha precisato che l'assicuratore che ha emanato una decisione informale, può modificarla senza condizioni entro un termine di 30 giorni (che corrisponde al termine per ricorrere contro una decisione formale) (DTF 129 V 110 consid. 1.2.3). La riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA che codifica la giurisprudenza precedente alla sua entrata in vigore: secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è ancora pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la correzione abbia un'importanza rilevante (DTF 127 V 466 consid. 2c). Mediante la riconsiderazione si corregge un'errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un'errata constatazione derivante dall'apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010 consid. 3 con riferimenti). Inoltre, le decisioni e le decisioni su opposizione cresciute in giudicato formale sono sottoposte a revisione processuale se l'assicurato o l'assicuratore scopre susseguentemente dei fatti nuovi rilevanti o trova dei nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 127 V 353 consid. 5b; STF 8C_215/2008 del 16 ottobre 2008). Nella concreta evenienza, secondo il TCA, sono senz'altro dati i presupposti per procedere a una riconsiderazione delle decisioni (informali) mediante le quali l'CO 1 ha corrisposto le prestazioni di rendita oggetto della domanda di restituzione. In effetti, da una parte, tali decisioni sono manifestamente errate, nella misura in cui sono state prese in violazione del combinato disposto degli artt. 19 cpv. 2 LAINF e 19 cpv. 3 LPGGA (cfr. supra, consid. 2.3.). Dall'altra, la loro rettifica ha un'importanza rilevante alla luce dell'ammontare delle prestazioni da restituire (fr. 4'721.10; la giurisprudenza ha negato un'importanza rilevante quando vi è in gioco un importo di poche centinaia di franchi – cfr. Kieser, op. cit., n. 58 ad art. 53). In queste condizioni, deve quindi essere ammesso che l'CO 1 era legittimato a pretendere la restituzione ex art. 25 cpv. 1 LPGGA delle prestazioni di rendita indebitamente versate. Le obiezioni sollevate con il ricorso non appaiono peraltro atte a giustificare una diversa conclusione. 2.5. Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA, sono tenuti alla restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi. Nel caso di specie, l'assicuratore LAINF resistente ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente versate ad RI 1, vedova di _____ (†), cittadino italiano con ultimo domicilio in Italia (cfr. doc. 228). Siccome, in concreto, si presentano aspetti di diritto successorio aventi una dimensione internazionale, occorre tener conto della Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP, RS 291). Secondo l'art. 91 cpv. 1 LDIP, la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Nel caso dell'Italia, Stato di residenza dell'assicurato, l'art. 46 1° comma della Legge sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 218 prevede l'applicazione del diritto nazionale del defunto, fatto salvo il caso in cui egli abbia sottoposto, con dichiarazione testamentaria, la successione alla legge dello Stato di residenza (2° comma). Nei rapporti tra Italia e Svizzera, occorre inoltre tenere conto del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), il quale, secondo la giurisprudenza federale, dichiara applicabile il diritto nazionale a prescindere dall'ultimo domicilio (cfr. DTF 98 II 88 consid. 2). In concreto, il defunto assicurato aveva la nazionalità italiana e il suo ultimo domicilio era in Italia. In base alle norme di collisione del diritto internazionale privato, trova pertanto applicazione il diritto successorio italiano. Un'eventuale scelta testamentaria a favore del diritto del luogo di residenza, non sarebbe comunque suscettibile di modificare tale conclusione. Ora, il diritto successorio italiano diverge da quello svizzero su alcuni aspetti essenziali. È così che, secondo il diritto italiano, l'eredità si acquista solo con l'accettazione espressa o tacita della medesima (art. 459, 474-476 del Codice civile italiano [CC]) e che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente soltanto in proporzione della loro quota ereditaria (art. 754 CC). Inoltre, nel caso in cui un'eredità non sia (ancora) stata accettata, un curatore nominato può esercitare i diritti della successione (artt. 528 e 529 CC). Nella nota sentenza 8C_443/2017 consid. 1.2, il TF ha rilevato che, essendo la vedova e il figlio di _____ (†) comparsi in giudizio, ciò è costitutivo di “accettazione tacita dell'eredità secondo l'art. 476 del Codice civile (cfr. sentenza della Corte di cassazione n. _____ dell'8 aprile 2013).” (doc. V 1, p. 3 s.). Al di là di questo, la documentazione a disposizione non consente di stabilire, da una parte, se vi sono ulteriori aventi diritto alla successione del defunto assicurato e, dall'altra, le quote ereditarie spettanti a ciascun erede. Di conseguenza, non è nemmeno dato sapere nei

confronti di chi debba essere rivolta la domanda di restituzione delle prestazioni di rendita indebitamente percepite e per quale quota. In assenza di una responsabilità solidale secondo il diritto successorio italiano, gli eredi del defunto non possono essere indiscriminatamente tenuti alla restituzione (cfr., in questo senso, la sentenza C-6295/2014 dell'8 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo federale consid. 7.3). In queste condizioni, gli atti devono dunque essere retrocessi all'CO 1 per chiarire gli aspetti di diritto successorio e per nuova decisione. Il rinvio degli atti all'amministrazione appare tanto più giustificato se si considera che si tratta di aspetti che essa ha completamente ignorato, tanto nelle proprie decisioni quanto nella risposta di causa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.